IVRA

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO ROMANO E ANTICO

V

1954

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

sono conformi alla concezione dell' istituto così come delineata dal T., per quanto la concezione stessa non si trovi esposta *ex professo* nei testi a noi pervenuti.

Per quanto poi concerne il diritto giustinianeo, trovo che l' ipotesi del T. è quanto mai suggestiva ed è forse l' unica che riesca a conciliare i due famosi testi del Codice e delle Istituzioni. Stupisce però a prima vista il fatto che i giustinianei non sembrano aver modificato in conseguenza altri testi della compilazione e sopratutto quelli in cui il T. ha rilevato tracce indubbie di rimaneggiamenti. Ma un' esauriente risposta a ciò potrebbe essere fornita dalla scarsezza dei passi del Digesto e del Codice dedicati all' arra della compravendita ed alla circostanza che non sono raggruppati insieme, ma sparsi in varii titoli.

Anche i pochi dubbi che suscita la lettura del volume, dimostrano come lo studio del giovane romanista abbia agito in profondità, non soltanto proponendo una soluzione originale ad un problema dibattutissimo, ma sottoponendo con le sue ricerche una serie di nuove questioni all' attenzione degli studiosi e compiendo così un' opera veramente feconda per la storia del diritto.

EDOARDO VOLTERRA

WENGER L., *Die Quellen des römischen Rechts* (Wien 1953) p. XVI + 976.

1. Con quest' opera vastissima (assai più vasta di quanto il numero delle pagine non lasci supporre, dato che il formato è in 4°) ha chiuso la sua lunga e laboriosa giornata terrena Leopold Wenger, Maestro di tante generazioni di discenti e di docenti, caro a chiunque ebbe con lui dimestichezza e potè quindi apprezzarne la squisita cortesia e la infinita bontà. Ed è, forse, questa, l' opera che più di tutte dà la misura delle attitudini, delle inclinazioni e delle capacità di studioso del Wenger. Il quale preferì, in genere, alle indagini minute, alle ricerche incalzanti su argomenti specifici, le sintesi panoramiche, le inquadrature a largo raggio, operate da angoli visuali sempre più comprensivi, sebbene necessariamente poco favorevoli a visioni approfondite.

Leopold Wenger spese non piccola parte del suo facondo insegnamento nella propagazione di un suo credo nella così detta *Antike Rechtsgeschichte*. Il diritto romano, egli sostenne, non può essere pienamente inteso, nè adeguatamente studiato, se non lo si inquadri in tutto l' insieme dei diritti antichi e se non se ne stabiliscano, in quel quadro (beninteso, evidenziandole in primo piano), le proporzioni storiche. Tesi sostanzialmente giusta e accettabile, se non sul piano, proprio, della ricerca scientifica, quanto meno su quello della esposizione di insieme della materia. Purtroppo, peraltro, circostanze varie, che la sollecitudine di un allievo, il Seidl, ha curato di porre in evidenza [in *SDHI*. 19 (1953) 363 ss.], hanno impedito, proprio in quest' opera così diffusa e impegnativa, che il Wenger attuasse praticamente quel che teoricamente aveva con tanta insistenza e calore sostenuto. Il libro, infatti, non concerne le *Quellen der antiken Rechte*, ma strettamente si limita, proprio come il titolo annuncia, alle *Quellen des römischen Rechts*, di cui il Wenger tratta con liberale larghezza e utilizzando una bibliografia, che appare, almeno sino al 1939, presso che completa (ed anzi, forse, in qualche luogo, anche troppo benevolmente considerata come degna di nota dal punto di vista della scienza).

2. L' architettura generale del libro non è facile, nè risulta sempre, almeno a primo aspetto, plausibile. Gioverà, quindi, illustrarla brevemente.

La finalità dell' opera vuol essere di porre lo studioso del diritto romano in grado di compiere tutto il proprio lavoro di indagine, attraverso uno studio completo di tutta la vastissima gamma delle fonti di cognizione della storia giuridica romana. A tale scopo il libro si divide in una lunga Introduzione generale (p. 1-46) sulla funzione della storia giuridica romana, e poi in una Introduzione speciale sulle fonti giuridiche romane (p. 46-53), seguita da una esposizione della materia ordinata in due parti: la prima sulle fonti scritte e la seconda (p. 878-912) sulle fonti non scritte, cioè sull' archeologia giuridica.

Il primo appunto, che mi permetterei di muovere all' opera, sta proprio nel criterio seguito per la esposizione della materia, e particolarmente in questo sforzo di trattare isolatamente dal resto l' archeologia giuridica, sulla base della discutibile considerazione che essa si fonderebbe sullo studio di fonti non scritte. E' una dimostrazione, che all' a. riesce tanto poco, da costringerlo, a p. 888, ad ammettere: « Viel auch zur Rechtsarchäologie ist im 1. Kapitel über das Aeussere der schriftlichen Rechtsdenkmäler, ... manches auch gelegentlich im 2. Kapitel... vorweggenommen ». Molto meglio sarebbe stato, a mio avviso, se l' a. avesse, invece, seguito l' usuale classificazione delle fonti di cognizione diretta e indiretta, tecniche e atecniche, evitando con ciò ripetizioni da parte sua e disorientamento nei lettori.

L' Introduzione generale (*Allgemeine Einleitung*) intende dare un orientamento di massima circa i problemi conoscitivi del diritto romano. Così, in una prima sezione (p. 1 ss.) l' a. « presenta » il diritto romano, e tratta poi successivamente, in modo relativamente succinto, della dogmatica giuridica, della storia del diritto, della filosofia del diritto, della comparazione giuridica, della recezione dei diritti e così via dicendo, sino a culminare nell'inquadramento del diritto romano entro l' ambito dei diritti dell' antichità (p. 27 ss.). Una seconda sezione (p. 34 ss.) è dedicata ad illustrare la posizione della storia del diritto romano tra le scienze dello spirito, con particolare riguardo ai suoi rapporti con la storia generale e con la scienza filologica. Infine, una terza sezione (p. 39 ss.) discute il problema dell' esposizione della storia giuridica romana, giungendo alla conclusione che la materia si ribella, nella sua immensa varietà, ad una esposizione sincronistica, sicchè si raccomanda il metodo di trattare cronologicamente ogni singolo predeterminato capitolo della trattazione.

Passando alla esposizione specifica delle fonti del diritto romano, l' a. ci pone, come si è detto dianzi, di fronte ad una breve Introduzione speciale ed a due parti assai diverse tra loro quanto ad ampiezza. E, a mio modesto avviso, anche l' immensa prima parte relativa alle fonti scritte presenta, nel suo interno, gli stessi difetti di inquadratura, che si sono segnalati circa l' opera in generale. Infatti, di questa prima parte un primo capitolo è dedicata alla descrizione dei materiali scrittori (p. 54 ss.: tavolette di legno, iscrizioni, pergamene),

dei sistemi di scrittura (p. 102 ss.) e dei modi di siglatura e chiusura dei documenti (p. 129 ss.): argomenti che impongono all' a. di parlare, sotto il profilo della forma esteriore, di temi non ancora presentati sotto il profilo del loro contenuto (ad esempio, i manoscritti delle Istituzioni di Gaio). E' un successivo capitolo (p. 149 ss.) ad avere per oggetto « Inhalt der urkundlichen und literarischen Ueberlieferung », e vi si trovano un po' affastellati, l' uno di seguito all' altro, i seguenti argomenti: raccolte e pubblicazioni di documenti da noi utilizzabili per le nostre ricerche (p. 150 ss.), fonti non giuridiche utili alla conoscenza del diritto romano (p. 174 ss.), fonti di cognizione in senso tecnico del diritto romano (p. 327 ss.), con un' appendice sui documenti negoziali pervenutici direttamente (p. 734 ss.). Finalmente, questa parte è chiusa da un capitolo (p. 841 ss.) che ha titolo: « Quellenbereitstellung und Quellenbewertung ».

E' chiaro, insomma, che una siffatta sistemazione della materia, mentre ha imposto uno spiegamento di pagine forse assai superiore al necessario, ha reso certamente meno agevole la consultazione dell' opera. La quale, sebbene sia alquanto più ricca di notizie, se non di spunti critici, delle classiche *Quellen* del Krüger o, per ciò che attiene alla giurisprudenza, della *History* dello Schulz, è certamente di queste opere assai meno maneggevole, e non soltanto per ragioni di volume.

3. In conclusione, Leopold Wenger ci ha lasciato, prima di scomparire, un' opera di indubbio valore, e che testimonia degnamente la sua vastissima conoscenza e padronanza della materia delle fonti di cognizione del diritto romano. Forse, quel che all' opera è mancato, nel fatale declino delle forze dell' a., è stato il lavoro di lima e di rigorosa continenza della materia entro schemi espositivi accortamente meditati.

La critica è, certamente, di poco conto rispetto alla nobiltà del lavoro nel suo complesso. Io credo, peraltro, che non sia stato inutile esporla, in assoluta franchezza. Leopold Wenger ha, fortunatamente, lasciato, a proseguire sul suo cammino, discepoli valentissimi, i quali, ci auguriamo, vorranno in avvenire fare, nel ricordo dell' illustre romanista scomparso, quello che sicuramente avrebbe fatto egli stesso, se la Provvidenza gli avesse concesso altra vita: rielaborare il libro per avvicinarlo sempre più ad un ideale di perfezione.

ANTONIO GUARINO

FORNI G., *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano* [*Pubblicazioni della Facoltà di filosofia e lettere dell' Università di Pavia* 5] (Milano-Roma 1953) p. 248.

1. Il tema oggetto della presente indagine formò argomento di un classico studio di Th. Mommsen, che, primo, esaminò con completezza di ricerca il problema del reclutamento militare nei primi tre secoli dell' Impero. Dopo questo, nei quasi settant' anni che sono trascorsi, vari sono stati i contributi sullo stesso argomento, ma la trattazione del romanista tedesco, ha tenuto magnificamente il campo, imponendosi agli studi successivi. Le critiche ed i dissensi, scarsi, non sono mancati, ma la ricostruzione mommseniana ha resistito mostrandosi sempre come la più esatta e, in ogni caso, la meglio informata.

Ciò ricorda il Forni nella *Introduzione* al suo volume, dichiarando di esser stato spinto alla ricerca anche dal ritenere molte delle opinioni degli studiosi successivi al Mommsen espresse senza il sussidio di quell' apparato di documentazione, necessario, anzi indispensabile, in siffatte ricerche, che solo può giustificare e confortare. Ciò, a dire dell' a., spiega, quindi, « la necessità ed insieme l' opportunità di un lavoro... che, attraverso una raccolta paziente delle fonti di vario genere, miri a coordinare e a discutere le diverse opinioni emesse fin qui sul tema, il cui interesse trascende il fatto puramente militare, e ad aprire nuovi orizzonti ad indagini future » (p. 11).

Le mie iniziali conoscenze delle fonti epigrafiche e papirologiche non mi autorizzano a discuterne la scelta e la sistematica; mi limito a riferire il contenuto del volume ed i risultati delle pazienti ed utili ricerche del Forni, indicando solamente alcune questioni, specie giuridiche, che, a mio modesto avviso, andavano trattate diversamente o più approfonditamente.

2. Il volume, che si divide in nove brevi capitoli, si apre con una succinta introduzione, che serve all' a. per fare il punto sullo stato della questione ai nostri giorni, ed è chiuso da tre appendici, nelle quali viene ordinato l' ampio materiale documentario utilizzato e riferentesi, la prima: 1) alla età di leva, 2) alla durata della ferma, 3) al domicilio dei veterani, 4) alla carriera dei legionari; la seconda e la terza alle *origines* dei legionari (che vengono distinte secondo l' esempio classico in ordine geografico, cronologico — in relazione ai legionari: 1) di Augusto, Tiberio e Caligola, 2) di Claudio e Nerone, 3) dei Flavi e Traiano, 4) dell' età di Adriano fino alla fine del III secolo —e per legioni).

Escludendo ogni discussione critica specifica (limitata ai soli capitoli I e VIII), riferisco l' indagine dell' a., esaminando nell' ordine che ci viene presentato, prima « l' organizzazione delle leve e i requisiti » e i « principi generali e condizioni di servizio » (Cap. II - III; in secondo luogo, i problemi riguardanti « la patria dei legionari », « la provincializzazione delle legioni e la questione della ' esclusione ' degli Italiani », « le aree di reclutamento da Augusto a Traiano » e, infine, « la coscrizione territoriale » (Cap. IV-VII); in ultimo, « la condizione sociale dei legionari » (cap. IX).

3. L' a., come vedremo, prende decisamente posizione per la tesi che vede nell' imperatore il solo soggetto legittimato esclusivamente ed in ogni caso a provvedere al reclutamento dei legionari, non riconoscendo al senato nessuna (o quasi) ingerenza in quest' attività. Alla prisca situazione, in cui alla leva provvedevano i consoli, direttamente o a mezzo di *conquisitores*, inviati in giro per l' Italia e, in seguito, anche per le provincie (almeno dal I secolo avanti la nostra èra), si sostituisce, in età imperiale, la classe elevata dei *dilectatores*, che provvedevano al reclutamento legionario, in nome dell' imperatore, in Italia e nelle provincie, sia senatorie che imperiali. A tal proposito credo di dover essere consenziente con l' a. che — sulle orme del Nesselhauf — ritiene che esistesse un organismo « permanente o quasi » cui erano demandati i servizi con-